



Automobile Club Novara



**AUTOMOBILE CLUB NOVARA
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI
SULL'APERTURA E IL TRASFERIMENTO DELLE
DELEGAZIONI
DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA**

***Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del
27 dicembre 2021***

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E IL TRASFERIMENTO DELLE DELEGAZIONI

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di affiliazione commerciale all'Automobile Club e la conseguente costituzione di delegazioni, conformandolo a principi di trasparenza, pubblicità ed integrità.

Le delegazioni come previsto dal "Regolamento Interno della Federazione ACI", rappresentano la rete principale dell'Ente per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale. Esse prestano i servizi e svolgono le attività utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e, a tal fine, sono autorizzate ad utilizzare il marchio dell'ACI e dell'Automobile Club nel rispetto del "Regolamento per l'uso del marchio" dell'ACI.

Fermo restando che le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pratiche automobilistiche, riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, rinnovo patenti, ecc.) sono svolte dalle delegazioni in autonomia imprenditoriale ed organizzativa, sulla base della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, in forza di autorizzazione e sotto la vigilanza degli Enti ed Autorità preposte e che, pertanto, l'Automobile Club non detiene alcuna competenza o potere di vigilanza, autorizzazione e controllo, la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente nella qualità di "Delegazione", anche sulla base dell'art. 1, comma 4, legge 4 gennaio 1994, n. 11.

L'Automobile Club persegue l'obiettivo di assicurare la qualità nei servizi resi dalle proprie delegazioni ai soci ed ai cittadini.

Al fine di assicurare la diffusione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ACI, costituiscono titoli preferenziali per l'affiliazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al Network Ready2Go e lo svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il possesso dei titoli abilitativi secondo le disposizioni normative vigenti.

La costituzione di una delegazione tramite affiliazione commerciale e la sua localizzazione, in quanto afferenti al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club, sono rimessi alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l'affiliazione.

Art. 1 - Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione rivolta in forma libera al Direttore o al Presidente dell'Automobile Club dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal suo rappresentante legale.

2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per valutare l'idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità di garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché di perseguire l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti all'ACI ed alla sua tradizione.

3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
- b) in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
- c) il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
- d) la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
- e) il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.

4. In caso di autorizzazione alla affiliazione quale delegazione, l'istante, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.

5. Alla istanza devono essere allegati:

- a) copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
- b) copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
- c) certificato di attribuzione di partita IVA;
- d) copia del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori o dichiarazione sostitutiva;
- e) copia della visura camerale aggiornata, in caso di persone giuridiche e curriculum vitae in caso di ditte individuali;
- f) copia del certificato antimafia in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori.
- g) altri documenti che la normativa del settore prevede

6. L'Automobile Club acquisisce l'istanza al protocollo dell'Ente e verifica la documentazione presentata, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.

7. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati prodotti all'Ente dall'istante.

Art. 2 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della delegazione:

- a) lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al Network ACI Ready2Go, contestualmente alla delegazione;
- b) il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la manifestazione della disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.

Art. 3 Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata ai sensi dell'art. 1, comma 7, l'Ente, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, svolge le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi quali, a titolo esemplificativo, le caratteristiche socio-economiche del territorio, le caratteristiche dei locali, la distanza rispetto ad altre delegazioni e le loro performance in materia associativa.

2. L'Ente può condurre colloqui con il richiedente per ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.

3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti posti agli atti.

Art. 4 - "Organi preposti"

1. Le valutazioni sull'apertura e, nei casi previsti, trasferimento delle delegazioni dell'Automobile Club sono rimesse al Presidente e /o al Consiglio Direttivo;

2. Al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi, i componenti del Consiglio sono tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 5 - Valutazioni per l'apertura di nuove delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Vista la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell'Ente il Consiglio Direttivo gode di ampia discrezionalità nelle determinazioni sull'apertura di nuove delegazioni, che vengono

adottate sulla base di una valutazione complessiva di opportunità, che tiene conto comunque, dei seguenti elementi:

- a) la completezza della documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 1 e la piena regolarità della stessa;
- b) l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
- c) l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della delegazione e la loro collocazione geografica;
- d) la distanza della sede richiesta da altre delegazioni limitrofe, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle performance delle delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza, numero e qualità di soci prodotti);
- e) il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il know-how detenuto.

2. In caso di pluralità di istanze afferenti alla medesima area territoriale il Consiglio Direttivo conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

3. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse performance o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dalla convenzione di affiliazione commerciale.

4. Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione dell'amministratore, del legale rappresentante, del titolare di cui all'art. 3, Legge 264/1991 o dell'assetto societario deve essere sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo attraverso la presentazione di una nuova istanza ex art. 1.

5. Il Consiglio Direttivo è competente a valutare le richieste di trasferimento di sede avanzate dalle delegazioni già costituite, fatti salvi i casi in cui il trasferimento della delegazione è contenuto entro 500 metri di distanza stradale, di competenza del Direttore. In ogni caso, il richiedente è tenuto ad indicare il nuovo indirizzo ed a presentare la planimetria di cui all'art. 1, comma 3, lettera e).

6. Il Consiglio Direttivo può individuare, autonomamente, zone in cui reputi opportuna la costituzione di una delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente attraverso avvisi esplorativi per manifestazione d'interesse da pubblicare sul sito istituzionale dell'Automobile Club Novara nella sezione di cui all'art. 1, comma 8.

7. Ferma restando l'applicazione delle precedenti disposizioni e la preventiva approvazione da parte del Presidente e /o al Consiglio Direttivo, l'affiliazione delle autoscuole al Network Ready2Go è consentita esclusivamente alle scuole guida operanti nell'ambito di delegazioni dell'Automobile Club, fatto salvo il caso in cui una delegazione, già affiliata al Network Ready2Go, richieda l'affiliazione di una seconda scuola guida.

Art. 6 - Distanza minima tra le Delegazioni e incompatibilità

1. Nella valutazione sull'apertura di una nuova delegazione o trasferimento di una esistente il Consiglio Direttivo tiene in considerazione la distanza tra la nuova sede e la Delegazione più vicina, il numero di abitanti, la conformazione stradale, il bacino di utenza dei servizi, il tipo di attività svolta e le altre caratteristiche socio-economiche del territorio.

2. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nel caso in cui la delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate performance in termini di produzione associativa e comunque nel caso di Comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 7 - Provvedimenti del Consiglio Direttivo

1. In esito all'esame delle istanze di affiliazione, il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti: a) accoglimento; b) rigetto; c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni è comunicato al richiedente.
3. In caso di accoglimento, l'istante è invitato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla data della comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b) planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di delegazione;
 - c) in caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione alla CC.I.AA.
 - d) autocertificazione "antimafia".
4. All'atto della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale il delegato si impegna ad osservare il codice di comportamento ed il codice etico dell'Ente.
5. Il contratto di cui al comma 3 è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione; esso si allinea alla scadenza dei contratti in essere e non può prevedere deroghe.
6. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nell'istanza stessa.
7. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.

Art. 7 Compensi, commissioni, obiettivi e politiche di incentivo per la Delegazione

1. Con riferimento ai servizi offerti, alla Delegazione verranno riconosciuti i compensi e commissioni, nella misura e con le modalità indicate nel contratto di franchising. Resta inteso che tali valori potranno cambiare in relazione alle politiche di prodotto adottate da ACI e dell'Automobile Club Novara, nonché per effetto di contratti sottoscritti con la Regione Piemonte. Tali variazioni verranno comunicate alla Delegazione con il mezzo ritenuto più idoneo.

In relazione, in particolare, alla promozione e sviluppo delle associazioni all'ACI, l'Automobile Club Novara stabilisce periodicamente, sulla base di quanto indicato nel contratto di franchising, obiettivi di produzione e relativi incentivi.

Art. 8 ACI Point

1. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione ai casi di attivazione di "ACI Point", ossia punti abilitati alla sottoscrizione di tessere ACI ma non allo svolgimento di pratiche automobilistiche ai sensi della legge 264/1991 (quali, ad esempio, agenzie capo SARA Assicurazioni, centri di soccorso stradale, officine, esercizi commerciali, ecc).
2. L'attivazione di "ACI Point" è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club ed i singoli contratti sono sottoscritti dal Presidente o dal Direttore.